

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE AGROALIMENTARI 3 settembre 2009, n. 60

Legge n. 82/06, art.9 - Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve , dei mosti e dei vini, compresi quelli atti a dare vini IGP e DOP , nonché delle partite (cuveé) atte a dare vini spumanti. Campagna vendemmiale 2009/2010.

L'anno 2009 addì 3 del mese di settembre in Bari, nella sede dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Lungomare Nazario Sauro n. 45 - Bari

**L'ASSESSORE ALLE
RISORSE AGROALIMENTARI**

VISTO Il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, ed in particolare l'allegato V, lettera A (limiti di arricchimento), punto 1, che prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità di cui allegato IX lo richiedono, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 24, par.1;

VISTO il Reg. (CE) n. 423 della Commissione dell'8 maggio 2008, che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

VISTO il Reg. (CE) n. 555 della Commissione

del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi Terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82, disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) del vino ed in particolare l'articolo 9 che stabilisce che le Regioni e le Province Autonome, con proprio provvedimento autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale dei prodotti della vendemmia;

VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2008 concernente "disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia";

VISTA la DGR del 4 novembre 2003, n. 1633 "Modalità per l'accertamento delle condizioni climatiche che richiedono l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia";

VISTA la documentazione, acquisita agli atti del Servizio Agricoltura, attestante lo sfavorevole decorso climatico della stagione primaverile - estiva che determina la necessità di autorizzare, nella regione Puglia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2009;

SENTITO il parere del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale nella seduta del 31 agosto 2009;

CONSIDERATO che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate in confor-

mità della normativa comunitaria indicata e in conformità del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8 agosto 2008;

DECRETA

1. Di autorizzare per la campagna vendemmiale 2009/2010 nella regione Puglia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atti a dare:
 - a) Vini;
 - b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
 - c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.
2. Di stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate "idonee alla coltivazione" nella regione Puglia, ai sensi della DGR del 04 settembre 2003 , n. 1371.
3. Di autorizzare per la campagna vendemmiale 2009/2010, nella regione Puglia, nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuveé) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta.
4. Di stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione nella regione Puglia, di seguito indicate:
Chardonnay, Sauvignon, Pinot b, Pinot n, Moscato b, Malvasia b, Malvasia n, Fiano b, Verdesca b, Bianco di Alessano b, Bombino b, Bombino n,, Trebbiano b,;

5. Di stabilire che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale citata in premessa, è consentita nel limite massimo del 1,5% vol.;
6. Di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee a notificare il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , e all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari territorialmente competente.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio del Bollettino della Regione Puglia per la sua pubblicazione nel B.U.R.P. e lo stesso entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

L'Assessore
Dario Stefàno
